

Matrimonio contratto all'estero: non esperibile la tutela per i figli non matrimoniali

Trib. Milano, sez. IX civ., 30 dicembre 2016, Pres., rel. Cattaneo.

Controversie genitoriali – Matrimonio celebrato all'estero e non trascritto in Italia – Figli – Figli nati da matrimonio – Sussiste – Tutela ex art. 316 comma IV c.c. – Esclusione – Ricorso al giudizio di separazione/divorzio – Sussiste – Modifica delle condizioni relative ai figli in caso di divorzio intervenuto all'estero – Ricorso ex art. 9 l. div. – Necessità – Sussiste

Nel caso in cui le parti abbiano contratto matrimonio all'estero e sia intervenuta, sempre all'estero, pronuncia di divorzio, il genitore interessato alla modifica delle condizioni regolative della responsabilità genitoriale deve promuovere giudizio di revisione ai sensi dell'art. 9 legge 898 del 1970.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

letto il ricorso ex art. 316 c.c., n./2016 R.G., depositato il 21.12.2016, da nei confronti di ...
riunito in Camera di Consiglio, in data 30 dicembre 2016,
rilevato che le parti (entrambe nate in ... e con cittadinanza del Paese di nascita) hanno contratto matrimonio in Ecuador, in data; dall'unione sono nate le figlie ... e ...; il vincolo matrimoniale è stato dichiarato risolto in Ecuador, in data ..;
ritenuto che il ricorso alla procedura per i figli non matrimoniali non sia corretta dovendosi dunque pronunciare l'inammissibilità della domanda: essendo state le parti sposate ed essendo intervenuta procedura di divorzio, il genitore interessato avrebbe dovuto promuovere giudizio di modifica delle condizioni divorzili, ai sensi dell'art. 9 legge 898 del 1970;
ricordato infatti che la trascrizione del matrimonio in Italia non costituisce l'an dell'esistenza dell'unione in quanto l'effetto costitutivo del vincolo matrimoniale va ravvisato nella realizzazione della fattispecie di matrimonio come tipizzata dal rito seguito dai nubendi, riconoscibile dall'ordinamento italiano; in particolare, come anche di recente acclarato dalla Corte di Cassazione, "ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 28, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento" (v. in tal senso, Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 luglio 2016 n. 15343);
ricordato che il riconoscimento di un atto matrimoniale come tale può essere respinto se la fattispecie risulti contraria all'ordine pubblico, dovendosi però rammentare che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono con quelle, di genere più ampio, imperative o inderogabili, Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del

1984). Il giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico dev'essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili (Cass n. 15343 del 2016 cit.);

ritenuto, al contempo, che analoghe conclusioni vadano rese con riguardo alla sentenza divorzile pronunciata dall'Autorità straniera: secondo quanto stabilito dall'art. 64 e dall'art. 67 terzo comma l. n. 218 del 1995 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64. In caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria (ex art. 30 del d.lgs n. 150 del 2011), ferma la facoltà del giudice adito per altre cause, di verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera rilevante; nell'ipotesi di specie, la parte ricorrente, in realtà, nemmeno mette in dubbio la riconoscibilità della sentenza di divorzio e questo Collegio non ha ragioni per sollevare dubbi ex officio;

ritenuto, in conclusione, che la ricorrente sia da considerare a tutti gli effetti madre di figli nati da matrimonio, poi risolto a seguito di divorzio;

rilevato che, in un caso analogo, questo Ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 316 c.c. (Trib. Milano, 17 dicembre 2013) dovendosi promuovere il differente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio;

ritenuto in conclusione che, nel caso di specie, debba essere pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso: è superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima).

Per Questi Motivi

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Milano, lì 30 dicembre 2016

Il presidente
dott. Anna Cattaneo